

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4167 del 17/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 intestata a PARESA S.P.A. per lo stabilimento sito in Comune di Roncofreddo, Via del Savio n. 155
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4306 del 17/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 intestata a PARESA S.P.A. per lo stabilimento sito in Comune di Roncofreddo, Via del Savio n. 155.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – PARESA S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Romea n. 655 e stabilimento sito nel Comune di Roncofreddo (FC), Località Gualdo, Via del Savio n. 155 ove si svolge attività di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni - Protocollo istanza del Comune di Roncofreddo P.G.N. 599 del 04/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo alla ditta in data 10/09/2014 con Prot. Com.le 4705;

Atteso che la stessa è stata successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione n. DET-AMB-2016-1587 del 25/05/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 16/06/2016;
- determinazione n. DET-AMB-2017-5092 del 25/09/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 17/01/2018;
- determinazione n. DET-AMB-2021-5997 del 29/11/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 03/12/2021;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Roncofreddo in data 14/04/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/68357, da **PARESA S.P.A.** nella persona del delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativa allo stabilimento di realizzazione di carpenterie metalliche in ambito metalmeccanico, petrolifero, energetico sito nel Comune di Roncofreddo in Via del Savio n. 155, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 3150 del 12/05/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/84160, formulata dal SUAP del Comune di Roncofreddo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 5299 del 11/08/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/141363 del 16/08/2023, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Roncofreddo ha comunicato quanto segue: *“IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e la documentazione ad essa allegata(...) , relativamente “alla modifica sostanziale AUA per spostamento E8 ed E23 da capannone 3 a capannone 1 e modifica caratteristiche filtranti E23 ”, in questo Comune, in via Del Savio n° 155; Preso Atto del Parere rilasciato dall'Arpae – Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia Romagna, in merito all'Impatto Acustico, pervenuto in data 08/08/2023, al protocollo generale al n° 5206, attestante che “non si riscontrano elementi ostativi alla realizzazione della modifica richiesta”; Visto il D.P.R. n°59 del 13/03/2013 e smi; Vista la legge 447/95 e smi; Esprime, per*

quanto di competenza NULLA OSTA alle emissioni sonore provenienti dall'attività produttiva della ditta "PARESA SPA", svolta presso l'impianto sito in Roncofreddo, via Del Savio n°155, in quanto, come si evince dal parere su menzionato, "non si riscontrano elementi ostativi alla realizzazione della modifica richiesta";

Viste le conclusioni istruttorie prodotte dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06: Rapporto istruttorio acquisito in data 03/08/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente Allegato A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – PARESA S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Romea n. 655 e stabilimento sito nel Comune di Roncofreddo (FC), Località Gualdo, Via del Savio n. 155 ove si svolge attività di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni - Protocollo istanza del Comune di Roncofreddo P.G.N. 599 del 04/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale.", rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo alla ditta in data 10/09/2014 con Prot. Com.le 4705 e successivamente aggiornata, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa DEL 2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014** avente ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – PARESA S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Romea n. 655 e stabilimento sito nel Comune di Roncofreddo (FC), Località Gualdo, Via del Savio n. 155 ove si svolge attività di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni - Protocollo istanza del Comune di Roncofreddo P.G.N. 599 del 04/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale.", rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo alla ditta in data 10/09/2014 con Prot. Com.le 4705 e successivamente aggiornata, **come segue:**

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014;
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Roncofreddo per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2241 del 30/07/2014 prot. n. 75941/2014 del 30/07/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 10/09/2014 P.G.N. 4705, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione n. DET-AMB-2016-1587 del 25/05/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 16/06/2016 P.G.N. 3536;
- determinazione n. DET-AMB-2017-5092 del 25/09/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 17/01/2018 P.G.N. 366;
- determinazione n. DET-AMB-2021-5997 del 29/11/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo in data 03/12/2021 P.G.N. 7236.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto, per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, a seguito di una riorganizzazione aziendale la Ditta ha previsto quanto segue:

- spostamento dal capannone 3 al capannone 1 del punto di emissione E8 "Taglio al plasma", già autorizzato ma non ancora attivato;
- spostamento dal capannone 3 al capannone 1 del punto di emissione E23 "Taglio al pantografo", già autorizzato ma non ancora attivato, e sostituzione del relativo pantografo con contestuale riduzione della portata massima da 20.000 Nmc/h a 15.000 Nmc/h e modifica delle caratteristiche filtranti;
- svolgimento di taglio di acciaio inossidabile solo sui pantografi convogliati alle emissioni E8 ed E23;
- svolgimento di taglio acciaio al carbonio sui pantografi convogliati alle emissioni E7, E8, E23;
- eliminazione delle emissioni E1 "Pantografo n. 1" ed E2 "Pantografo n. 2";

Con la medesima istanza la Ditta ha anche precisato che, a differenza di quanto indicato nella vigente autorizzazione, gli impianti termici civili presenti nello stabilimento sono:

- CALDAIA VIESMANN 85 PAROMAT TRIPLEX – CAPANNONE 1 (87 kW a gpl);
- N. 4 PANNELLI RADIANTI SISTEMA OHA 150/200 – CAPANNONE 1 (215 kW cad. a gpl);
- N. 2 PANNELLI RADIANTI SISTEMA OHA 50/100 – CAPANNONE 2 (151 kW cad. a gpl).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto trattasi di spostamenti, eliminazioni e sostituzione di impianti correlati ad emissioni

già autorizzate.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta ha svolto le seguenti valutazioni:

- viene aggiornata nel paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione” l’indicazione degli impianti termici civili effettivamente presenti nello stabilimento;
- vengono eliminati dal paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” i riferimenti alle emissioni E1 “Pantografo n. 1”, E2 “Pantografo n. 2” in quanto eliminate dalla Ditta;
- per l’emissione E8 “Taglio al plasma” (per la quale è previsto il solo spostamento dal capannone 3 al capannone 1 senza modifiche), e per l’emissione E23 “Taglio al pantografo” (per la quale è previsto lo spostamento dal capannone 3 al capannone 1 con modifiche del punto di emissione), si confermano i valori limite e le prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime già stabilite nella precedente autorizzazione;
- per la emissione E7 “Pantografo n. 3” vengono eliminati i valori limite di 1 mg/Nmc e 5 mg/Nmc stabiliti rispettivamente per gli inquinanti “Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni” e “Cromo III e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Manganese e i suoi composti espressi come Mn” che erano stati stabiliti in relazione al taglio di acciaio inox, in quanto a tale emissione verranno convogliate solamente operazioni di taglio di acciaio al carbonio non inox.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto comunque necessario:

- inserire nella prescrizione relativa al Piano di Gestione Solventi che lo stesso sia compilato con riferimento ai tempi di effettiva attivazione delle emissioni da E10 a E17, desumibili dalle registrazioni dei contaore;
- aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire gli adempimenti a carico del Gestore.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha reso necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Roncofreddo in data 10/09/2014 P.G.N. 4705, successivamente aggiornata in data 16/06/2016 P.G.N. 3536, in data 17/01/2018 P.G.N. 366 e in data 03/12/2021 P.G.N.

7236, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Roncofreddo in data 14/04/2023 per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE E18 – GENERATORE ARIA CALDA RISCALDAMENTO CABINA
VERNICIATURA N. 1 (482 kW, a metano)**

**EMISSIONE E19 – GENERATORE ARIA CALDA RISCALDAMENTO CABINA
VERNICIATURA N. 2 (482 kW, a metano)**

provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e smi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

CALDAIA VIESMANN 85 PAROMAT TRIPLEX – CAPANNONE 1 (87 kW a gpl)

N. 4 PANNELLI RADIANTI SISTEMA OHA 150/200 – CAPANNONE 1 (215 kW cad. a gpl)

N. 2 PANNELLI RADIANTI SISTEMA OHA 50/100 – CAPANNONE 2 (151 kW cad. a gpl)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di realizzazione di carpenterie metalliche in ambito metalmeccanico, petrolifero, energetico sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

Struttura contenente n. 2 cabine di sabbiatura e n. 2 cabine di verniciatura

EMISSIONI E3, E4, E5, E6 – CABINE DI SABBIATURA N. 1 e N. 2

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima 20.000 Nmc/h

Altezza minima	9,3	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONI E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17 – CABINE DI VERNICIATURA N. 1 E N. 2

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + carboni attivi

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come COT	75	mg/Nmc

Capannone 1

EMISSIONE E7 – PANTOGRAFO N. 3 (NO INOX)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	9.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE E8 - PANTOGRAFO OSSITAGLIO-PLASMA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc
Cromo III e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni +		

Manganese e i suoi composti espressi come Mn	5	mg/Nmc
--	---	--------

EMISSIONE E9 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E21 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	26.400	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E22 – SATINATRICE

Impianto di abbattimento: ad umido (gorgogliatore effetto Venturi)

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE E23 – PANTOGRAFO OSSITAGLIO

Impianto di abbattimento: filtro cartucce

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

Cromo VI e suoi composti espressi come Cr +

Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc
Cromo III e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni + Manganese e i suoi composti espressi come Mn	5	mg/Nmc

Capannone 2

EMISSIONE E20 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Le **emissioni diffuse in atmosfera** derivanti dalle saltuarie operazioni di puntatura di acciai al carbonio per aggiustaggio pezzi, da svolgersi all'interno del capannone 3 in postazioni dotate di sistema di aspirazione e filtrazione portatili, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:
 - a) entro la fine della giornata lavorativa dovranno essere annotate, sul registro di cui al successivo punto 13., la data e la durata complessiva dell'attività di puntatura svolta;
 - b) la Ditta deve provvedere al corretto uso e manutenzione degli aspiratori portatili, annotando le date di sostituzione dei filtri sul registro di cui al successivo punto 13.
3. Le **emissioni da E10 a E17 devono essere dotate di un amperometro**, collegato ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati.
4. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta" (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle emissioni da E10 a E17, le emissioni in atmosfera **sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni** di seguito riportati:
 - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 18,12 t/anno;
 - b) il valore limite di emissione diffusa di COV è pari al 20% dell'input di solvente;
 - c) il valore limite di emissione totale di COV è pari a 18,12 t/anno;
 - d) entro il **30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e smi, dovrà essere trasmessa ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Servizio Territoriale di

- Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) appositamente documentata, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
- e) a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **Piano di Gestione dei Solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Al fine di compilare la voce O1 del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contatore di cui al precedente punto 3.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi ;
 - f) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 13. Tali consumi non devono essere superiori a **60 t.** di prodotto verniciante a solvente all'anno.
 - g) i **carboni attivi** di cui alle emissioni da E10 a E17 dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo punto 13., allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.
 - h) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
5. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06 e s.m.i., il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Roncofreddo, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni E8 ed E23, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 6. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni E8 ed E23 (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni.**
 7. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 5.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 6.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpa SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

8. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni E8 ed E23 e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 8., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
10. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle emissioni E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E20, E21, E22 ed E23, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
11. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 12. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo

monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

12. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
13. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere annotate, entro la fine della giornata lavorativa, la data e la durata complessiva dell'attività di puntatura svolta, così come richiesto al precedente punto 2. lettera a);
 - dovranno essere annotate le date di sostituzione dei filtri degli aspiratori portatili, così come richiesto al precedente punto 2. lettera b);
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a base solvente, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 4. lettera f) relativamente agli impianti di cui alle emissioni da E10 a E17;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 4. lettera g) relativamente agli impianti di cui alle emissioni da E10 a E17.
14. Visto l'utilizzo di due prodotti vernicianti (SIGNACOVER 280 US Hardener e Intergard 475HS Part B) che contengono sostanze "estremamente preoccupanti", indicate con l'acronimo SVHC (Substances of Very High Concern) dalla normativa europea REACH, la Ditta dovrà presentare, entro il 01 gennaio 2025, una domanda di autorizzazione ai fini dell'adeguamento a quanto richiesto dall'art. 271 comma 7-bis, mediante comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, come stabilito dall'art. 3 co. 3 del D.Lgs. 102/2020.
15. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte

salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

16. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle emissioni E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E20, E21, E22 ed E23 (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:
- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
 - dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

17. **Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.**

I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

18. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'**accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema
----------------------	--

	di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

19. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Cromo VI e suoi composti, espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e suoi composti espressi come Ni, Manganese e suoi composti espressi come Mn, Cromo III e suoi composti espressi come Cr	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

20. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.